

REGOLAMENTO MUNICIPALE
SULL'USO E GODIMENTO
DELLE ACQUE COMUNALI E SULLA PESCA
NEL
COMUNE DI MARANO LAGUNARE

CON PREMESSI
DOCUMENTI
COMPROVANTI LA PROPRIETA' DEL COMUNE SULLA LAGUNA
ED IL DIRITTO DI PESCA NELLA STESSA PER PARTE DEL
COMUNE E DEI COMUNISTI

RELAZIONE

Signori Consiglieri,

Nell'anno 1769 addì 21 maggio il Consiglio di questa Comunità con parte presa sulle savie riflessioni dell'Eccell. Provveditore Alessandro Contarini *di dare vigor agli ordini di pesca per antico e buon costume ammessi, formava le regolazioni per li pescatori per impedire il disordine nelle pesche.*

L'illustre Provveditore dopo *veduti, letti, e maturatamente considerati i capitoli delle regolazioni, ha coll'autorità della sua carica ordinando terminato, e terminando decretato che debbano essere sentiti parola per parola da tutti li pescatori per l'esatta osservanza ed obbedienza, anzi comandò che da tutti fosse prestato giuramento.*

Io seguendo la via che un tanto maestro mi addita, ho voluto che il mio vecchio desiderio della rinnovazione del regolamento per la pesca diventasse un fatto onde la pace abbia a regnare sovrana far la nostra popolazione. E che un tale mio desiderio sia di vecchia data lo possono ben dire i capi pescatori, ai quali, le quante volte mi facevano conoscere le continue trasgressioni alle antiche regole e la nessuna evasione ai reclami, io rispondeva: se volete poter condannare i trasgressori è necessario prima di tutto rinnovare il nostro regolamento, metterlo in armonia con le attuali leggi, e poi sottoporlo alla omologazione delle Autorità che ci tutelano; ma ciò non è possibile fino a tempi migliori.

Io non so, ne a me sta il dirlo, se questi siano quei tempi migliori che credeva necessario al soddisfacimento del sentito bisogno. Ma quello posso dirvi si è: che questo regolamento sono già quattro anni che attende di essere prodotto alle competenti Autorità per l'approvazione; e che non lo si è potuto perchè in base alla legge del 4 marzo 1877 e relativi regolamenti del 1880 e 1884 i nostri diritti sulla laguna e fiumi dovevano essere riconosciuti dal Governo.

Colla guida adunque del regolamento Contarini, di molte parti del Consiglio prese negli antecedenti secoli e di altre prese poi, dei pareri di alcuni pescatori competentissimi nella materia e con davanti la legge 4 marzo 1877, N. 3706 - serie II e relativo regolamento, mi sono messo all'opera.

Anzitutto volli che il titolo primo del regolamento contenesse i documenti che danno, e precisamente limitano la nostra proprietà lagunare, onde da tutti siano conosciuti e sappiano valersi.

Nella compilazione del regolamento che presento al vostro esame ed approvazione, ebbi cura di riempire prima le lacune che riscontrai in quello del Contarini e che la pratica di un secolo ha accertato, come lo provano le varie deliberazioni consigliari prese posteriormente; poi di mettere le molte disposizioni in consonanza colle vigenti leggi, non dimenticando la forma più piana possibile e mantenendo il linguaggio convenzionale, onde non abbiano e nascere dannosi equivoci e false interpretazioni. Ma per l'insorgere di qualche controversia fra pescatori, dovendo essere chiamate a decidere le Autorità locali sempre, e talvolta le mandamentali, ed a queste potendo non essere famigliari i vocaboli da essi usati, ho creduto mio dovere di mettervi accanto il vero significato che l'uso locale dà agli stessi.

In fine ho voluto regolamentizzare certe consuetudini, che sebbene non attinenti alla pesca, interessano direttamente i pescatori per i principi a cui sono informate ed alla fine a cui tendono.

Ho diviso il regolamento in tanti capitoli quanti erano i soggetti che l'argomento mi imponeva. Primo fra tutti doveva essere l'ammissione alla pesca e le qualità che si richiedono per averne il diritto, e per stabilire ciò non mi sono scostato dal codice civile patrio onde evitare dubbi, strane pretese e cause a disordini.

Ho stabilito che ogni pescatore debba essere munito di una matricola d'iscrizione da rilasciarsi dal Sindaco affinché possa essere rispettato da chi ha l'obbligo della sorveglianza alla pesca, e perchè portando essa il numero della barca ed il segno convenzionale delle arti, venga tosto riconosciuto il proprietario in caso di eventuale smarrimento.

Nella formazione delle compagnie nessun istrumento venendo esteso che ne segni gli obblighi, perchè per inveterate consuetudini la parola che si danno i vari soci a restare uniti per un dato tempo é ritenuta sufficiente garanzia; ma riscontrandosi, sebbene raramente, il caso che qualche cattivo manchi all'obbligo assumtosi, ho creduto di dover salvaguardare la detta sacramentale parola con quelle pene ai trasgressori che addimandano la solidarietà od il rispetto, fra una compagnia e l'altra.

La pena che viene statuita, a voi che la vedeste più volte infliggere senza che un regolamento lo prescriveva, non sembrerà troppo severa, ma necessaria e giusta in quanto che con essa non vien tolto il mezzo a provvedere alla vita al trasgressore, potendola egli fare da sè e forse con un minore vantaggio che nelle compagnie, per cui col vedersi scacciato da tutti, viene solamente ad essere condannato nell'amor proprio.

Da remoti secoli viene esercita fra la Comunità dei pescatori, con quella semplicità di cui vanno fornite le istituzioni che nascono e sono alimentate dai sentimenti del cuore, la beneficenza, la mutua assistenza; io non poteva, non doveva lasciar per dimenticato un sì fratellevole dovere, una tanto onorifica e sacra istituzione, perciò la ho circondata di norme fisse a guarentigia dei buoni e per castigo dei cattivi.

Ogni stagione da pesca venendo sempre preceduta da un'adunanza di pescatori, ed alle volte dovendosi in Consiglio trattare dei loro interessi, ho segnate le regole da seguirsi nelle loro riunioni e nella nomina del loro rappresentante, del loro deputato come ab antico veniva chiamato, di quello cioè cui devono far capo in tutte le loro bisogna riguardanti la pesca e che ha l'obbligo di validamente difendere i loro interessi presso l'Autorità municipale. - Fissate vengono in seguito le stagioni e loro durata, la qualità e le dimensioni delle arti permesse, le ragioni che danno diritto alla pesca nelle serraglie (in dato sito della laguna); vengono poi determinati i modi di pesca da usarsi nelle diverse stagioni e nelle diverse acque, le riserve a favore del Comune e le proibizioni nei luoghi e nei tempi indicati dalla consuetudine, o da un'apposita deliberazione, e ciò perchè equabilmente tutti abbiano da godere della nostra proprietà Comunale avendo tutti il medesimo diritto.

Di grave importanza essendo la tutela e la conservazione della proprietà comunale, nonchè la conservazione delle specie dei pesci ho precisate le norme che devono essere eseguite tanto per l'una che per l'altra; anzi per la conservazione delle specie dei pesci, onde non sieno obbligati i pescatori a ricorrere qua e là per conoscere i loro obblighi, ho creduto ripetere quegli articoli del regolamento per l'applicazione della legge 4 marzo 1877 che li possono interessare.

Un capitolo speciale ho pensato essere necessario a sottoporre ad un ordine anche i cacciatori, i quali prima d'ora a nulla, quasi, dovevano obbedire e ciò per la divisione della laguna in un numero equo di posti da caccia e per evitare disgrazie non tanto difficili con armi da fuoco.

Finalmente un ultimo capitolo stabilisce le pene ai trasgressori, le quali, se inflitte con giustizia, serviranno a dare e mantenere in tutta la voluta forza il regolamento.

Signori,

Io spero di aver soddisfatto al difficile compito che mi sono imposto, che, come la Giunta lo adottò ad unanimità, voi pure lo approverete, se desiderate meritervi, di che non dubito, l'amore dei buoni, e se volete per il vantaggio morale e materiale del paese tutto, infondere temenza nei cattivi.

IL SINDACO RELATORE
RINALDO OLIVOTTO

CAPITOLO I

Documenti comprovanti i diritti

PARAGRAFO I.

Atto di dedizione all'Eccelso Ducal Dominio di Venezia del 18 Luglio 1420.

Nel nome di Cristo. Amen.

Nell'anno del Signore 1420 indizione XII alli 18 Luglio. Mandati alla presenza dell'Illustre ed Eccelso Signor Tommaso Mocenigo per grazia di Dio Inclito Doge di Venezia A. A. ambasciatore prudente e provvidi uomini tra i circospetti e sapienti della giurisdizione Consiglio. Comunità terza e distretto di Marano, con lettere di fiducia segnate del sigillo in cera della Comunità e sudditi Maranesi ai predetto Illustre ed Eccelso Doge ed al di lui eccelso Ducale dominio, *supplicando umilmente sieno accettati certi capitoli umilmente e devotamente presentati.*

L'Illustre ed Eccelso Sig. Tommaso Mocenigo per grazia a di Dio Doge di Venezia et. et. insieme ai suoi Consigli dei Rogati udita la loro ampia libertà per le cose sotto descritte ed udita l'umile e devota ambasciata espostagli per i suddetti ambasciatori con tutto il rispetto, volendo annuire ai voti e domande fattegli graziosamente ricevette, accettò, e riceve ed accetta la detta giurisdizione, Consiglio, Comunità, terra, distretto e sudditi di Marano sotto il suo dogale governo, ed esaminati i capitoli intorno alle loro domande rispose ciascuno dei detti capitoli come sotto viene ordinatamente descritto. E primamente al capitolo nel quale fanno preghiera che l'Eccelso Ducal dominio di Venezia si degni in fatto di dar loro un podestà o rettore come sempre lo diedero i signori Patriarchi di Aquileja, avendo il suo censo e dovuto debito rispose che volendo fornire graziosamente la detta Comunità di favori propizii come è notorio, che con singolare benevolenza anche in ogni tempo la vide e la trattò contentò che possano sotto il Ducal dominio, al tempo che avranno data e mantenuta la fedeltà al suo inclito Ducale dominio aver rettori sufficienti che la detta Comunità *abbia ed esiga i consueti introiti di solita spettanza del Patriarca del Podestà e del Comune suddetto et., di dazii, affitti, decime, onoranze, multe ed esazioni e in genere di ogni altra cosa in qualunque modo e che sia da ascriversi alla detta Comunità dietro una sua supplica* e da sottomettere alla podestaria di Marano la gastaldia di Chiarisacco pel bene ed aumento di detto Comune, del quale sia ed a lui debba applicarsi che chè si avrà a percepire della sudditanza di detta gastaldia.

La quale Comunità sia tenuta e debba dare il salario al Rettore da trasmettersi colà mediante il detto Illustre ed Eccelso Signor Doge 1200 lire di moneta in corso a Marano e queste all'anno od in ragione di anno o di tre in tre mesi postecipata, e sane tutte le spese necessarie ed in qualunque modo ocorente a favore del censo e dell'onorificenza del detto Dogale dominio, la stessa Comunità debba far presentare ogni anno per la sole. nità di S. Marco Evangelista nel mese di Aprile ai rispettabili e nobili uomini procuratori della Chiesa di S. Marco dieci torci del peso di dieci libbre per ciascuno.

Al secondo capitolo che per gli stessi uomini e la comunità di Marano si lascino e si conservino nei loro diritti e consuetudini antiche venne risposto: che sia fatta come espresso nel capitolo.

Al terzo poi il cui effetto è che i detti uomini e la Comunità di Marano siano tenuti e debbono fare al Podestà ogni loro debito come fino al presente pure ai passati Podestà fu risposto: si faccia ciò che è contenuto nel capitolo suddetto.

Al capitolo poi nel quale domandano che considerate le guerre e la necessità di vivande nella Patria del Friuli, possano gli uomini di Marano per proprio uso introdurre vivande? Venne risposto si concede che quelli di Marano possano esportare dai luoghi dell'Istria e da Venezia le vittuarie e condurle a Marano per loro uso pagando i soliti dazii, come fanno gli altri nostri sudditi fedeli.

Al nostro capitolo che in sostanza contiene queste parole e cioè: delle quali case tutte e singole sopradette si stà alla correzione e disposizione della nostra Inclita Ducale signoria. Risponde che si faccia e sia accordato come si domanda se è contenuto nel suddetto capitolo. I detti ambasciatori poi già nominati giurarono per la fede e per le anime di ciascuno di essi sul santo vangelo nelle mani dell'Illustre Signor Doge e del Comune di Venezia, toccate le scritture che saranno fedeli e devoti sudditi del detto Illustre Signor Doge e del Comune di Venezia, e loro serberanno una buona e sincera obbedienza, e che non saranno né con parole nè con fatti con alcuno od alcuni che voglia dire fare e trattare alcunchè in danno dell'onore o dello stato del detto Sig. Doge e del Comune di Venezia, anzi se sentiranno od avranno saputo che alcuno dica faccia o tratti questo, quelli per quanto il potranno e attraverseranno, e quanto prima il potranno per sè o mediante interposte persone e cose manifesteranno ogni cosa al d.º Sig. Doge e Comune di Venezia conserveranno e difenderanno i diritti e gli onori del prefatto Illustre Sig. Doge e Comune di Venezia.

Fatto a Venezia nel palazzo ducale presenti i saggi e circospetti personaggi signori Giovanni Plumuzzo onorevole cancelliere di Venezia ser Francesco Bevazano, Matteo Bortolomeo notari del ducato di Venezia chiamati e requisiti come testimoni e conferma e piena prova delle quali cose il prefatto Illustre Sig. Doge comandò che fosse munito il presente istrumento col suo pendente Ducale suggello di piombo.

Io Pietro Negro figlio del q.^m ser Simone, per imperial autorità pubblico notajo e scrittore del dogato di Venezia fui presente a tutte le cose sopradette le scrissi, le pubblicai e vi opposi il mio consueto sigilo.

(Segue autenticazione).

PARAGRAFO II.

Sentenza del Magistrato Eccell. delle Rason Vecchie G. D. del Consiglio dei X 14 ottobre 1452.

In nome di Cristo amen. Nell'anno della Natività del medesimo 1552 nell'indiz.^{ne} 15 alli 14 del mese di Ottobre.

Noi Zuanne Dolfin, Ant.^o Zonne, et Andrea Venier off. delle Rason Vecchie della Comunità di Venezia Giudici detti Deputati, e Delegati per il Magnifico Ecc.^o Consiglio de' Sig. de X dell'Illustre Comunità di Venezia a conoscer sopra la causa, lite, questione e differenza vertente, e che finora versa fra gli uomini e Comunità di Grao da una, e li uomini, e Comunità di Marano dall'altra, per ocacione di Acque, Paludi, Canali, e Pescagione esistenti dalla parte del fiume d'Anfora, e dalla parte del Porto Buso sino al Natison date e giudicate alli uomini, e Comunità di Grao, per sentenza delli s. p. p. Uomini Sig. Pietro Valier, e Francesco Foscarini Giudici Delegati dal nostro Ill.^{mo} Ducal dominio di Venezia, quali Acque e Paludi detti di Grao pretendevano per vigor di detta Sentenza e sollecitavano in dette acque e Paludi esser fatta l'esecuzione di detta Sentenza: ma quelli di Maran contradicevano dicendo dette Acque sempre averle avute, e tenute dal Tagliamento sino a detta Acqua appresso il fiume di Natison: etiam nel tempo delli Patriarchi, e dopo, che se ne hanno dato all' Ill. Dominio di Venezia, e sempre aver avuto in dette Acque e Paludi l'uso di pescar, e di oselar. Visto primamente l'autorità e commissione a noi in questa causa concessa dal prelibato Consiglio dei Sig.ⁿⁱ de dieci, il tenor della cui Autorità e commissione per intelligenza di ognuno tale, vid. ecc.

Vista ancora un'altra parte presa in detto Consiglio di X sotto li 9 Luglio del presente millesimo, et : una prorogazione di detta Terminazione fatta a noi di andare ad arbitrio nostro a veder i luoghi da detta differenza: udite parimente dette parti qui in Venezia, avanti che andassimo fuori: e vista la sentenza data dai Sig.ⁿⁱ Valier, e del suo Colega, della quale di sopra si fa menzione.

Ed udito detto Sig.^f Pietro e sue allegazioni, et viste qui in Venezia avanti che venissimo fuori in genere le ragioni delle parti, e praticato il concordio tra dette Parti con diligenza, provando di concordare esse, o ciò per schivar le spese, e per maggior comodità delle Parti, il che in modo alcuno non abbiamo potuto ottenere per la qual cosa dato per noi ordine di andare ai luoghi predetti di essa differenza andassimo insieme con le Parti, videlicet con li Nunzi d'ambe le Comunità siamo stati primamente a Maran, e di poi a Grao, et bene abbiamo considerato quelle Parti, et sito d'ambe le parti vid. di Marano, e Grao: visti parimente per noi li luoghi della differenza con grandissima sollecitudine e diligenza quattro volte, e quattro giorni, e poi considerando la sentenza con Barche nei luoghi, e per i luoghi di detta differenza abbiamo esaminato tutti quei luoghi, tanto in larghezza, quanto in longhezza di essa differenza, venendo con noi ambe le parti, che rispondevano, e dicevano, et allegavano delle loro ragioni. Praticato di più sopra detti luoghi della differenza più volte il concordio fra dette Parti, e similmente in terra di Maran, e in Grao: Finalmente con diligenza possibile per più, e diversi modi e partiti, il che nondimeno abbiamo voluto concludere: di dove dato per noi modo et ordine alle Parti di ritornare a Venezia ad udire la nostra deliberazione di quello non hanno potuto concordarsi, et esse Parti dopo le predette cose comparendo all'Off. Nostro alla presenza nostra, abbiamo deliberato esse Parti, et suoi Avvocati, et Procuratori, et loro ragioni udire, vedere, e solennemente intendere, sicchè esse Parti e loro Avvocati, e Procuratori, e loro ragioni più, e diverse volte abbiano udito per loro soddisfaz.^{ne} praticato anco per Noi anco il concordio ogni giorno secondo la forma della nostra commissione abbiamo deliberato di divenire all'atto di giudicar e di fare giustizia: di dove vista l'anzidetta sentenza del detto Sig.^f Pietro Valier, e Colega fatta del 1446 addi 23 Aprile: vista ancora una certa livellazione, et affittazione fatta a quelli di Grao per i signori Officiali del Pubblico et confermata etiam nel Consiglio de Pregadi 1439 adì 14 Dec. la quale del 1448 24 luglio nel sopras.^{to} Consiglio de X fu revocata : vista ancora per parte della Comunità di Grao una sentenza Ducale registrata nel loro statuto sotto l' Ill.mo Principe D. D. Andrea Contarini Inclito Dose di Venezia, et alcune altre scritture prodotte per quelli di Grao

facendo menzion piuttosto dei Lidi, che dei luoghi della differenza, dall'altra per la parte della Comunità et uomini di Maran: vista prima certa lettera antica Ducale con l'autorità del Consiglio di Pregadi mandata al Sig.^f Dardi Vendramino allora commesso di Grao sotto l'Ill. Principe D. D. Znanne Dolfin allora Inclito Dose di Venezia, e viste le consuetudini loro de Maran dal pescare in dette acque, tanto nel tempo dei Patriarchi, quanto dopo, che si hanno dato all'Illustre Ducal dominio nostro di Venezia: visto veramente il Ducal privilegio loro, par il quale a loro fu promesso di conservarle nelle antiche loro consuetudini, e giurisdizioni, e viste le testimonianze tolte per l'Officio dei Sig.^{ri} Auditori vecchi delle sentenze, e successivamente le testimonianze tolte dagli esaminati per noi e Predecessori nostri, e viste diligentemente assaissimo altre lettere Ducali, privilegi, istromenti scritte pubbliche et private, overo leggi e statuti dell'una, e l'altra parte prodotte, et viste tutte, e cadaune cose, che da una e l'altra parte hanno voluto dir, produr, responder, et allegar, considerate etiam tutte le cose che sopra ciò debbano esser considerate, e viste tutte l'altre cose che furono da esser viste et considerate, et ottimamente fatte intende ad esse Parti, che volevano pronunziare la nostra sentenza, et deliberazione, et per conseguenza spedir le Parti finalmente per ispiraz.^{ne} mezzo e interposizione di Dio e per le nostre esaminazioni sono convenuti di comun concordio all'infrascritti pati, transazioni, e composizioni, cioè, che in nome de Dio al tutto cessi fra esse Parti ogni materia di litigar, e per schivar le fatiche e spese, che sono per dover seguir, e che ormai cessino li scandali, odj, inimicizie, e rumori, che tanto tempo longo sono fra esse Parti, et acciò che fra esse Parti vivano in bona pace et amore, carità e benevolenze come quelli per amor di Dio, e del Mondo si deve fra buoni uomini vivere la Comunità et uomini di Grao, et la Comunità, et uomini de Maran similmente come buoni Amici, e come fratelli indivisi, e concordati, e senza differenza alcuna del pescar, et oselar possino goder et servirsi delle Acque, et in tutte le Acque, Paludi, Canali, e Pescagioni, che sono fra i Lidi e Ponti dei Fiumi d'Anfora, e della punta del Buso sino al Natison inclusive, come corre, e fino ai Montoni delle quali Acque, Paludi, Canali, et pescagioni fra esse Parti come di sopra verteva lite, et differenza, et acciocchè la neutralità delle Parti abbi maggior giurisdizione in quelle, che nelle altre, e che a una, e l'altra parte sia lecito de di e de notte continuamente, e in tutti i tempi in quelle Acque, Paludi, Canali e Pescagioni egualmente e indifferentemente pescar, oselar, servirsi, fruir, e goder, et una delle parti, e l'altra all'una non contradire, ne possi contrafare, con questa però condizione, che a niuna delle Parti sia lecito a Maran, o Grao in qualsivoglia modo accostarsi alle Pantiere di quelli di Marano quanto sono da detta Natizza, sino al fiume d'Anfora per passi 200 per tutto il tempo dell'uccellare, ma passata l'uccellazione sia lecito ad ognuna delle Parti in ogni luogo pescare, et ocellare ad libitum nelle Acque, Paludi, Canali e Pescagioni di sopra dichiarate, e se alcuno sarà trovato per tutto il tempo dell'uccellare contrafar cada in pena di lire 50 de piccoli per ogni volta, e la condanna debbi esser fatta per uno dei Rettori di Grao, o di Maran, a cui prima sarà fatto coscienza della qual pena della metà sia de quel Rettor che farà la condanna, e l'altra metà sia dell'Accusator, la qual veramente composizione, transazione, e concordio fatto acciocchè ottenghi perpetuo robor di fermezza, a perpetua memoria di tal fatto, così instando ambe le Parti, e ricercando Noi sopradetti Giudici Delegati per vigor di autorità a Noi come sopra concessa per il sopradetto Illustre et Magnifico Consiglio de Dieci.

Sedendo al Tribunale al solito nostro Officio in Rialto in Camera secreta di esso Officio. Invocato il nome di Cristo dal qual tutti i retti giudizj procedono, cassando per nostra sentenza, revocando primieramente, et annullando la sentenza soprascritta altre volte fatta per li p. p. Sig.^{ri} Pietro Valier, e Colega cosichè sia di mera efficaccia, robor, o vigor, rattifichiamo, approbamo, et confermiamo come di sopra videlicet; che le Acque, Paludi, Pescagioni, e Canali soprascritti esistenti fra li sopradetti punti fino al Nadison siccome corre, inclusive sino ai Montoni comuni siano alle Predette parti nel modo, et ordine da sopra dichiarato, ché ad uso ed utilità dei Comuni et Uomini predetti, rimanendo al diretto dominio di esse Acque, Paludi Pescagioni, et de cadauna altre Acque de Paludi, e Pescagioni nelle quali dette Comunità et Uomini abbiano, ovvero hanno avuto l'uso del pescare dal Nostro Illustrissimo Dominio di Venezia, del quale si conosce essere stato, et essere Dichiarando, che dalla punta del Porto Buso che é verso Grao, ovvero al levar del sole detti

de Grao non si debbino impedire, ne passar dette Ponte, et linea nell'andare verso Maran, ovvero verso sol a monte. Perchè dichiariamo che dette Acque, Paludi, Pescagioni, et Canali da dette Punte del fiume d'Anfora e di Porto Buso sino al Tagliamento verso sol a monte solamente aspettar, et appartenere all'uso dei detti Uomini e Comunità de Maran e comandando alle predette Parti videlicet; alli Ambasciatori suoi infrascritti, che hanno da esse Parti sufficiente mandati come il fatto si dirà, che per sè, e tutti suoi successori debbano in tutto, e per tutto attendere, ed osservare la detta Transazione, Concordio, et sentenza, e dichiarazione di sopra e di sotto scritta, et in cosa alcuna contrafar, o contravenir per sè o per altri, per qual si voglia ragione, o causa, sotto pena de Ducati 50 da esser tolta a loro per Noi soprascritti Giudici Delegati, et successori Nostri in Ufficio predetto delle Rason Vecchie dalla parte contrafaciente, e da esser applicata alla parte osservante, ed obbediente per la metà, et l'altra metà alle Camere dell'Illust.^o Ducal Dominio de Venezia, la qual pena pagata, e scossa, o no, nondimeno la presente sentenza tenghi il robor di perpetua fermezza ecc. *Oltre di ciò per maggior cautella e sicurezza delle Parti abbiamo deliberato, e terminando deliberiamo per l'autorità sopradetta, che li uomini, la Comunità de Maran, tanto per le Acque, Canali, Paludi, e Pescagioni sue, e per loro uso solamente spettanti, e Deputati come sopra, cioè dal Tagliamento sino alle Punte del Porto Buso, e del fiume d'Anfora che per quelle Acque, Canali, Paludi, e Pescagioni, che hanno et debbano avere in comunione li sopradetti di Grao come di sopra è stato detto esistenti, cioè da dette punte di Porto Buso, e dal fiume d'Anfora sino al Nadison inclusive sino ai Montoni debbino pagar, e dar ogni anno alla festa di Natale del Signore in perpetuo Ducato uno d'oro per la perpetua recognizione, et Feudo de tutte le Acque predette da esser ricevuto in questo Nostro Ufficio delle Rason Vecchie in vece e nome del Comune de Venezia;* e similmente, i Omeni, e Comunità di Grao tanto per le Acque sue et all'uso suo spettante, et deputate oltre il Natison, et oltre i Montoni verso Grao, et verso il levar del sole, quanto per le Acque, Canali, Paludi, et Pascagioni che hanno, et debbano avere in comun con detti di Maran, come di sopra è stato detto e dichiarato, debbano pagar, e dar ogni anno alla detta festa di Natale del Signore in perpetuo Ducato uno d'oro per una perpetua recognizione et feudo, da esser ricevuto dall'Ufficio nostro come sopra.

Letta, portata, data, et in questi scritti sentenzialmente fu pubblicata la sopra scritta sentenza in tutto e per tutto come e siccome di sopra é stato pronunciato, e dichiarato, del millesimo, l'indizione, e giorno, et luoco come di sopra alla presenza delli Nobili Uomini Signori Fran.co; et Gieronimo Marosini, delli Sig.^{ri} Alvise Memo del p. p. Sig.^r Marco Benedetto Trevisan del p. p. Sig. Lodovico Testimoni a queste cose chiamati, avuti, et pregati, et altri.

Dal medesimo Millesimo di loro, et ora subito dopo la pubblicazione della sentenza soprascritta sendo presenti li Testij soprascritti, li Circospetti Uomini sig.^{ri} Zorzi Marin, e Baldissera Civoan Ambasciatori, e Procuratori dei Uomini, et Comunità di Grao avendo sufficiente mandato, composizione, patti, transazione, et concordi di praticare, et ancora in giudizio alla presenza delli sopradetti s. s. Officiali Sindici Delegati di comparir, praticar, placitar, trattar, responder, il difender, e tutte altre cose generalmente far, procurar et esercitar ec: come appar nelle pubbliche e patenti lettere del s. p. Sig.^r Nicolò Morosini Nodaro della Comunità di Grao, bollate con il suo solito sigillo di S. Marco, e date in quel luoco alli 3 settembre dal presente millesimo da me Nodaro infrascritto viste, et lette da una parte et il Circospetto Homo sir Giacomo Merlatto Onnorando della Comunità di Marano Ambasciatori, Novecio, et Procurator della prefatta Comunità et Uomini di Maran, avendo mandato suficiente di componer, praticar, quietar, et concordie di praticar et ancor di comparer in Giudizio come sopra, e di far tutte e cadaune cose che in Giudizio cerca le cose permesse faranno bisogno ec: come appar per lettera del s. p. Sig.^r Gieronimo Nodaro della Podestaria, e Giudice del Consiglio della Terra di Maran bollade di S. Marco, e date in quel luogo sotto li 12 del mese di settembre ora passato, da me Nodaro infrascritto viste, et lette hanno rattificato approbato, et confermato la prefatta sentenza per sé et successori suoi et invece, e nome della Comunità et Uomini di Grao, et di Maran sopredetti con tutte, e cadauna cose in essa contenute, et siccome di sopra è notato.

Io Francesco Dolfin Off.^e alla .R. V.

Io Antonio Zane Off. ° alla R. V.

Io Andrea Venier Off. ° alla R. V.

Io Marco Miani Cittadino e della Nodaria di Venezia con autorità imperiale pub. ° Nodaro, e Giudice Ordinario della presente sentenza alla pubblicazione e sua rettificazione accordo, o transazione e fui presente a tutte le cose soprascritte, et ho scritto il mandato dei sig. ^{ri} Giudici Delegati, et ho pub. ^{to} ponendo il nome e sigillo mio consueto.

Io Gio: Batta di Pulli del q. ^m Sig. Marco Cittadino di Lauretto, con Apostolica, et Imperial Autorità Pub. ^{co} Notaro, et Cancellier di Marano; così ricercato dai s. p. p. Deputati dal Comune di Maran ho estratto tutte le sopradette cose dal libro del Regimento del Clarissimo Sig. ^r Battista Foscarini, a. c. 263 in forma solenne, le ho scritte in questa Bergamina, et in fede di ciò mi ho sottoscritto, apponendo, et annotando il nome e segno mio solito.

Tratta da altra simile autentica in Latino nel detto processo a, c. 85

Concordat

Visto dall' I. R. Comm. ° Dist. pel Repert.

S. ZAPOGA

Agente Commerciale

PARAGRAFO III.

Confini, e Convenzioni tra la Comunità Veneta di Marano e le Comunità di San Giorgio, San Gervasio e Carlino Austriache

Articoli estratti dalla Convenzione segnata li 4 Agosto 1753 in Gorizia dalla unita Commissione Imperial Regia e Veneta ai confini concernenti li confini tra Marano e San Giorgio, San Gervasio e Carlino Austriaci, e ratificati dalla Maestà dell'Imperatrice Regina li 28 Settembre, e dalla Serenis.^{ma} Repubblica di Venezia li 7 Settembre 1753.

Omissis

41. - Indi sempre dietro quel fosso il quale separa il Bosco Imperial Regio detto Bando dai Boschi Veneti Coda e spessa, si anderà sino a che s'incontra la strada che da Muzzana va al fiume Muzzanella, e di là per il fosso, che tende a ponente sino alle lettere R. R. sul fiume stesso Muzzanella ; qual fiume continuerà il Confine sino al Ponte di essa Muzzanella segnato S. S. e la metà dell'alveo s'intenderà linea di Confine.

42. - Dal suddetto Ponte il Confine andrà per le spiagge al disopra della strada detta Levada di Marano sino all'ara del gorgo; andando verso levante per l'Ara detta dagli Austriaci grande, da Veneti dal Molin sino alle lettere T. T. resteranno alla Serenissima Repubblica le due isole divise l'una dall'altra dall'Ara detta dagli Austriaci storta, e da Veneti di San Zuanne, e marcate nel disegno coi numeri Z. e N.

43. - Dalle lettere T. T. vogliendosi a mezzogiorno per il tratto di pertiche ottantanove sino alle lettere V. V. e di là a levante per pertiche cento ottanta per il fosso, che taglia la strada, che va da Marano a San Gervasio sino alle lettere W. W.

44. - Indi costeggiando la Cuna per mezzogiorno sino alle lettere X.X. dalla quale andando per l'argine meridionale dei campi detti Oltregorgo per pertiche cento settanta sino al punto Y. Y., e di là vogliendo a tramontana sino al principio dell'Ara di San Piero segnato Z. Z. per lo stesso argine si discenderà per l'Ara medesima verso mezzo giorno sino alla punta di detta Ara segnata A. A. A.

45. - Dalla punta di detta Ara costeggiando le spiagge della sacca della Valle, andando a levante sino alla sbocatura della Zellina, e continuando sempre per le medesime spiagge, che circondano la Valle, o sacca detta dagli Austriaci Chiamane, e da Veneti del Foffolo, e scorrendo per mezzogiorno, voltando a ponente per il Paludo detto dagli Austriaci del Figarol, e da Veneti Terra di Rottura, ossia terra delle Are, si giungerà sino all'imboccatura del Fiume Corno; cosichè le parti superiori restino a Sua Maestà Imperial Regia e le inferiori alla Serenissima Repubblica di Venezia, abolindo qualunque pretesa dall'una, e dall'altra parte della festa del giorno di San Pietro.

46. - Vedi a carte 6.

Omissis.

50. - Determinati in tal forma a queste parti li Confini de Principi rispettivi, la presente unita Commissione a tenore delle provide intenzioni de medesimi, s'impiegò a togliere anco le differenze, che da molto tempo vertivano e vertono tra alcune delle sudette rispettive Comunità. Per tanto per le gravi, ed amorevoli sue esortazioni unitesi le Comunità di Carlino, San Giorgio, e San Gervasio Austriache con la Veneta di Marano, e tra loro convenute, la presente unita Commissione approvò tali Convenzioni nel modo seguente.

I. Resta confermato alle tre Ville Austriache, di San Giorgio, Carlino, e San Gervasio l'uso della Pesca per le due Valli Chiamane o del Foffolo, e sacca della Valle tra gl'infrascritti termini e modi.

II. Li termini saranno dalla punta dell'Ara di San Pietro nominato all'Articolo 44. Indi scorrendo per il Rio della Chiesa, che entra nel Canal della sbareta, e per quel Canale all'ingiù sino al Canale detto dagli Austriaci Cava e da Veneti Ghebo della sbareta, che va nel Canale della Zelina, e per quello in giù sino all'altro Canale detto dagli Austriaci il Ghebazzo, e da Veneti il Canal del Pellagro sino all'isola detta il Figarol, e di là con una linea, s'incontri l'ara detta di Mezzo nel Paludo detto dagli Austriaci Figarol, e da Veneti Terra delle Are o di Rottura; i quali termini sono contrassegnati con linea punteggiata nel disegno.

III. Li modi poi saranno li praticati sin ora; cioè le sudette tre Ville potranno pescare dentro li soprascritti Confini a fossina, a Bracci, a Rivaletti, e non altrimenti.

IV. Servendosi i Maranesi delle serraglie nel pescare anche dentro i limiti su espressi, e non essendo giusto, che dalle loro spese, e fatiche altri ne colga il frutto, quindi è che quelle tre Ville Austriache in solidum s'impegnano di garantire quei di Marano da ogni ladronezzo, che potess'esser loro fatto coll'involare i pesci già presi nei Cogoli posti da Maranesi, e di risarcire i danni, che fossero loro fatti oltre il castigo dei rei, e ciò tante volte quante succederanno tali ladronezzi, purchè questi siano comprovati colle posizioni di testimoni di vista giurati, ancorché Maranesi rilevate presso qualunque rappresentante o Giurisdicente sia Austriaco, o Veneto.

V. Come che poi oltre il pesce raccolto nei Cogoli resta la maggior parte rinchiuso per opera delle sudette serraglie dentro il circondario delle medesime quindi è che per lo stesso principio di Giustizia sarà proibito agli Uomini delle tre sudette Ville Austriache, l'entrare in dette serraglie prima che vi entrino li Maranesi, ma sia però lecito in virtù dell'antico loro godimento andando dietro li Maranesi servirsi dei modi di pescare di sopra al numero III enonciati.

VI. Per comodo dei Casoni, che servono di ricovero ai Pescatori Maranesi la Comunità di San Giorgio dà in affitto in forma di livello perpetuo, et infrancabile campi tre, quarti due et un'ottavo in vari siti segnati in Disegno sopra il Paludo detto Figarol o terra delle Are, o di Rottura alla Comunità di Marano nei posti fra loro accordati, la quale perciò doverà annualmente contribuire fiorini sette, sive lire trentacinque de piccoli Venete alla Villa sudetta di San Giorgio, e come si contiene nella locazione fatta li 30 Giugno di quest'anno 1753 di cui segue la copia.

Adi 30 Giugno 1753 Marano.

Colla presente privata scrittura si dichiara qualmente li qui sottoscritti facendo per nome della comunità di San Giorgio Austriaco affittano alla Comunità di Marano qui presenti Pasqual Scolz q.m Leonardo, Giacomo Zaina q.m Domenico tal locazione accettanti e riceventi.

Il terreno di campi tre, quarti due, et un ottavo posto sopra il Paludo detto Figarol, o sia Terra delle Are in vicinanza alle lagune senza pregiudizio delle loro rispettive specialità con l'obbligo ingiunto alla sudetta Comunità di Marano di contribuire alla Comunità di San Giorgio fiorini sette annui sono lire trentacinque de piccoli pagabili in capo a cadun anno perpetuamente salvi li ricorsi, dove s'aspetta, in caso di difetto dalla contribuzione sudetta, e la presente viene sottoscritta da Nicolò Brochetta q.m Zuanne, e D.º Valentino dal Forno q.m Ubaldo, che intervengono per la Comunità di Marano, e dalli sudetti Scolz e Zaina, che fanno per nome della Comunità di San Giorgio con promessa che tanto una, che l'altra delle sudette Comunità ratificheranno tal locazione. In quorum fide m F.

Io Pascal Scolz a nome della Comm.^a di San Giorgio manu p. propria.

Io Giacomo Zaina affermo quanto sopra Ma.º p. propria.

Io Antonio Dott. Romani affermo quanto d.º sopra per p. nome di Nicoletto Brochetta q. Zuanne, e per nome di D.no Valentino dal Forno q. Ubaldo eletti dalla Comunità di Marano.

VII. Come poi la Comunità di Carlino si lagnava, che molti ladronecci seguivano nei Boschi del suo Territorio a causa de Pali, di cui i Maranesi hanno bisogno per le sopradette serraglie approva questa unita Commissione il Contratto, ed accomodamento perpetuo seguito nel med.º giorno 30 Giugno, per cui la Comunità di Marano s'obbliga di comprar ogn' anno, e quella di Carlino di

somministrarle quella quantità, e quella qualità de Pali, e per il prezzo, che in quel contratto si stabilisce di cui pure segue la copia nella presente Convenzione, e ciò per l'inviolabile loro esecuzione dopo le ratifiche dei loro rispettivi sovrani.

Adi 30 Giugno 1753 Marano

In occasione del presente stabilimento de Confini soggetto al purgato esame degli Ecc.mi Commissari si attrovano di volontà le due infrascritte Communità di stabilire fra loro amichevolmente il seguente accordo, cioè, che radunato il Consiglio della Communità di Carlins da una, e dall'altra il Consiglio della Communità di Marano per l'elezione di due soggetti per parte con facoltà di stabilire i patti e condizioni dell'acordo medesimo. Restarono Eletti per parte della Communità di Carlino li Zuanne Zanutta q. Giuseppe, e Domenico di Chiara Degano q. Francesco. Per parte della Communità di Marano li D. Dn Giambattista Caurlotto detto Morezzo q. Nicolò et Antonio Zaccaria q. Valentin li quali unitisi assieme in conseguenza accordarono ut infra.

Che la Communità di Carlins abbia debito in cadaun anno in avvenire di somministrare alla Communità di Marano il seguente legname videlicet.

Pallucelli di Rovere, Frassino, Olmo, e spino in quantità di miara trenta circa all'anno in raggione di lire venti al Miaro.

Pali di Pupa, e sacca di Rovere ed Olmo numero trecento circa a lire venti il cento di lunghezza piedi 12 circa.

Coete numero trecento circa della sopra detta qualità di lunghezza piedi dieciotto circa a lire venti il cento.

Palli di Valle numero duecento circa, e questi tutti di Rovere a lire venticinque il cento.

Lattoie miara due a lire trentacinque il miaro.

Et all'incontro essa Comunità di Marano sia tenuta d'anno in anno a contribuire alla predetta Comunità di Carlins per li Palli medesimi, che verrà di ricevere le summe ut supra espresse, e dichiarate con dichiarazioni, che per parte della Comunità di Marano verrà garantita la Comunità di Carlins, che non sarà provveduto per altri di un tal legname, ne in altre parti.

Il tutto da osservarsi immancabilmente da dette parti, al qual effetto sarà sottoscritta la presente con altra simile dalle persone, come sopra elette dagli rispettivi Consigli loro alla presenza del Cancelliere Pretorio di Marano, perchè vi apponga la legalità delle sedette firme per poi essi due trassunti restar rassegnati nelle mani rispettive degli Ecc.mi Commissari sopra Confini Austriaco e Veneto e venerato loro lume dell'operato. In quorum fidem.

Io Domenico Di Chiara Degano Eletto dalla sudetta Communità affermo ut supra.

Ed io Zuanne Mossaro uomo di Comune di detta Comunità ho fatto la presente sottoscrizione per Domenico di Chiara p. non saper esso scrivere, e fece questo segno di croce +.

Io Gianbatta Caorlotto detto Moressa eletto dalla Comunità di Marano affermo quanto detto sopra.

Io Antonio Zaccaria eletto dalla sudetta Comunità affermo quanto di sopra.

Noi GIACOMO BALBI
Per la Serenissima Repubblica di Venezia
Proveditor di Marano e sua Giurisdizione.

Universis et fidem facimus, et attestamur qualiter subscriptiones quatuor ultra, et suprascripte facte fuerunt manibus et charateribus ultra, et supradictorum ad presentiam Cancelarij Nostri. Inquos. Ioannes Baptista Corte Cancell. Pretorius in fidem se subscripsis Hoc die sabbathi 30 Mensis Junij 1753.

Data in Gorizia li 1 Agosto 1753.

IL CONTE HARRSCH
Commiss. p. Sua Maestà Imp. e Reale

(L. S.) ZUANNE DONATO
Commissario Veneto

Adi 29 Novembre 1753 in Gorizia.

Furono consegnati li soprascritti articoli assieme alla Mappa alli medesimi appartenente alla Comunità di Marano Veneta per la sua notizia, e futura inviolabile osservazione, al qual effetto verranno pubblicati in detta fortezza, Comunità di Marano nelle forme solite in fede di che.

ANTONIO D.r SORT
Seg. alla Commiss. Cesarea Regia

GIOVANNI FONTANA
Segret. alla Commiss. Veneta

Adi 8 Dicembre 17173 Marano

Furono Pubblicati li presenti articoli sotto la Publica Loggia con le formalità in giorno festivo, e concorso di popolo e specialmente del sig. Dottor Antonio Romani Medico fisico Condoto in q.ta Fortezza e di Dn Francesco presenti, ed ascoltanti, da Lazzaro Osso Comand.te

GEROLAMO RADDI
Cancelliere Pred.

Articolo qui posto per l'omissione come a carte 3.

46. - Dalla sudetta imbocatura andando a contrario di esso fiume Corno per il Canale di San Giorgio il quale sarà comune, e di confine, si trovi l'imbocatura del fiume Zumello alle lettere B.B.B. il qual fiume andando pur a contraria, servirà di confine sino a dove s'incontra la strada segnata C.C.C. che va al campo di San Bastian segnato D.D.D. e separa il Pradicel del territorio di Malisana.

ANTONIO dr. SATGGET
Seg. Alla Commiss. Imp. Regia

GIOVANNI FONTANA
Segret. Alla Commiss. Veneta

PARAGRAFO IV.

Articoli estratti dalla Convenzione segnata li 5 Dicembre 1753 in Gorizia dalla unita Commissione Imperial Regia, e Veneta ai confini concernenti li Confini tra la Veneta Comunità di Marano, e Presenins Austriaco, e ratificati dalla Maestà dell' Imperatrice Regina li 31 Genaro 1754 e dalla Serenissima Republica di Venezia li pr. Febbraio 1754 M. V.

Omissis.

2. - Dal punto B. seguitando per lo stesso fosso scoladore, e poi continuando per il lago, o fosso Francese, e così dietro il corso dell'Acqua per il Canale della lama segnato C., indi per il Canal di Coron segnato D., si arrivi sino alla bocca di Coron alla lettera E.
 3. - Questo fosso scolador colli Canali sopra riferiti sarà il Confine divisorio non solamente degli Stati, e Dominij dei rispettivi Principi, ma ancora del promiscuo unitamente goduto sin ora dalle Comunità di Presinico e Latisana.
 4. - Quindi doverà quello allargarsi sino a due pertiche dove non vi fosse di tale larghezza, e di una pertica di profondità, la quale operazione doverà farsi unitamente dalle Comunità sedette.
 5. - Alla parte meridionale ripigliando alla lettera E si continui traversando con una retta sino al punto F indi seguitando sempre le spiagge, secondo che è segnato pel disegno di color rosso si arrivi alla punta di Blugugni alla lettera G e per il litorale dello sterpo detto del Moro alla lettera H Indi per la linea retta si vadi sino al fiume Stella alla lettera I.
 6. - Di là seguitando per la linea di ponente sempre al contrario del corso del fiume Stella sudetto, si ritorni al punto A segnato nell' Artic.^o p.^{mo}
 7. - Esso fiume sarà di termine, e confine dei due Stati a quella parte sicchè sia comune la pesca, navigazione, e tutti gli altri usi ai sudetti dell'una, e dell'altra parte; dovendosi però pagare le contribuzioni di Mude a rispettivi Principi, secondo che si approdasse alle rispettive Rive.
 8. - Il che tutto s'intenda sempre senza pregiudizio d'ogni e qualunque diritto, et azione privata, e salve sempre le ragioni particolari de rispettivi sudditi.
- Dato in Gorizia li 5 Dicembre 1753.

(L. S.) IL Conte HAZZSCH
Commiss. p. stia Maestà Imp. e Reale

ZUANNE DONADO
(L. S.) Comm. Veneto

Adi 27 Maggio 1754 in Gorizia.

Furono consegnati li soprascritti articoli, assieme con la Mappa alli medesimi appartenente, alla Veneta Comunità di Marano per la sua notizia, e futura inviolabile osservazione; al qual effetto verranno pubblicati in detto Marano nelle solite forme in fede di che.

ANTONIO d. SALZFELD
Segr. alla Commiss. Imperiale Regia

GIOVANNI FONTANA
Segr. alla Commissione Veneta

Giorno di domenica li 2 del mese di Giugno l'anno 1754 in Marano.

Furono pubblicati li controscritti articoli sotto la pubblica Loggia con le formalità consuete, p. Lazzaro Osso Comandador Pubblico, prelegendo io infrascritto molti assistenti, et ascoltanti, e specialmente Dno Francesco Agnelini q.^m Anzolo, e Francesco Donà q.^m Antonio ambi di questa fortezza testimonij.

ANTONIO d. STATZFELD
Segr. alla Commiss. Imp. Regia

GIROLAMO RADDI
V. Canc. Prov.
GIOVANNI FONTANA
Segr. alla Commissione Veneta

PARAGRAFO V.

Investitura della pesca nel fiume Stella 11 Febbraio 1775.

Comparve il Sig.r Angelo Angelini Cancelliere pella sp. Com.tà di Marano, facendo per nome della med.ma e riverente espose essere stata sempre in antichissimo possesso e ragione di esercitar la pesca, come tutta via conserva per tutto il fiume Stella che passa per il Territorio di Pallazzollo del qual jus e raggione fu anche investita nell'anno 1642 - 7 Maggio e susseguente 1696 - 16 Marzo con obbligo di corrispondere ogni anno di Regalia a quest'Ecc.mo Regimento Pesce Libb. 10 ne avendo dopo tal tempo per inavvertenza riconosciuto come era tenuta per forma delle leggi, alle quali volendo ora obbedire col denunciare la med.ma d'ogni mancamento nel quale et petita venia et restitutione in integrum adversus lapsum temporis, fece riverente istanza le sij concessa tale renovativa investitura di detta rag.ne ius, e Pesca in d.º fiume Stella, ed in tutto e per tutto come nelle precedenti investiture col carico pred.º offrendosi pronto a quant ec:
Vidit ed admisit ut ecus.

Vid. V.e Gal. Pret.s

Vidit et admisi et in quant sine tameri preiudicio Ser Dominij et quacumque Personarum Petrus Cargelli adv. Phisci.

In Cristi Nomine Amen

L'anno della sua natività 1775 Ind. 8 giorno di sabbato 11 Febraro fatto in Udine nel Castello presenti ecc.

Comparve alla presenza dell'Ill.mo ed Ecc.mo Sig.r Giulio Corner per la Serenis.a Repub.a di Venezia Luogotenente Gnl.e della Patria del Friuli il Sig.r Angelo Angelini Canc.re della s. p. Com.tà di Marano facendo a nome della med.ma e riverente espose in tutto, e per tutto come nell'oltrascritta comparsa, et istanza; la qual comparsa ed istanza intesa e sentito il parere dell'Ecc.º sig.r Avvocato Fiscale e dell'Ecc.mo sig. Vicario fatto in scrittura in conformità della parte feudale 9 Xbre 1626. - Il pre.to Ill.mo ed Ecc.mo Sig.r Luogotenente facendo a nome del Sereniss.mo Dominio ha benignamente investito l'anted. Sig.r Angelini per nome come di sopra di detta ragione jus e Pesca per tutto il fiume Stella che passa per il Territorio di Paliazzolo ed ciò per cagion di Feudo col carico pred.º med.º la posizione dell'anello d'oro nel dito mentre era inginocchiato avendo prestato il giuramento di fedeltà in ampia e solenne forma et ad aver, tener posseder senza pregiudizio delle pub.e ragioni e di cadauna persona con obbligo di rinovar la presente ogni dieci anni conforme alla parte feudale del Decennio, ordinando, che sia fatto il presente privilegio.

Gio. BATTÀ BENVENUTI
Coad. ai Feudi

ANGELO ANGELINI
Com.tà di Marano.

PARAGRAFO VI.

Ordinanza del Cons. di Stato

Direttore Gener. Nell'Amministrazione dei Comuni 6 Aprile 1811.

N. 197. Il Podestà della Comune di Aquileja
Alla Municipalità di Marano.

Ritenutone copia dell' annessa ordinanza del Sig.r Consigliere di Stato Direttore Generale dell'amministrazione dei Comuni, per esecuzione del Rescritto Vice Prefettizio 21 recesso Aprile N.° 2412 la passo a codesta Municipalità, perchè fatto lo stesso, la restituisca poscia alla prelodata Av. Prefettura indicandogliene la prestata esecuzione giova con ciò di riconfermarle la particolare mia estimazione.

f.to SANVRIGO

PONTINI segr.

Registrato in Udine li 26 marzo 86 a libro 45 atti privati N. 1605 esatta la tassa di L. 1,20.

A. PASTORELLO

N. 2178 REGNO D'ITALIA

Marano li 6 Aprile 1811

IL CONSIGLIERE DI STATO
DIRETTORE GENERALE NELL'AMMINISTRAZIONE DEI COMUNI

Al p. V. Prefetto dell'Adriatico Venezia.

Pervenutomi con di Lei foglio 29 Gen.° 1810 N. 25-252 del 1809 le carte, ed i documenti dietro i quali i Comuni d'Aquileia, Fiumicello, Terzo, S. Martino, Marano intendevano di provare il diritto di godimento dei beni esistenti nei contorni di Aquileia, e fino alla Piave prodotti dal ritiramento dei fiumi e del mare portati con appoggio a cognizione del Consigliere di Stato Direttore Gen. Del Demanio le ragioni che assistano, detti Comuni.

Mi risponde ora il prelodato p. Consigliere Direttore Gen.o di avere riconosciuti abbastanza giustificati i titoli di possesso rispetto all'occupazioni in genere, per parte d'alcuni Comuni e privati dei fondi relitti di Mare tra la Piave ed Aquileia, soggiungendo bensì che essendo però di prò istituto d'assicurarsi se all'ombra delle antiche ragioni si sia esteso abusivamente il possesso sopra fondi eccedenti le competenze d'ognuno ed anche p. impedire che si confondano l'adizioni di altro terreno p. nuovi relitti di mare, nel mentre che sopra questo oggetto epurando gli opportuni incumbenti mi accerta che vanno nei previsti di fatti fossero involti alcuni Comuni prenderà meco i convenienti concerti prima di procedere.

Tanto le comunica S. V. Prefetto per di lei norma, ed ho l'onore di rassicurarle la mia distinta stima e considerazione.

f.to BAM

f.to TESIANI Segr.

Registrato a Udine li 26 Marzo 86 libro 43 atti privati N. 4606 esatta la tassa di L. 1,20.

f.to PASTORELLO.

PARAGRAFO VII.

Convenzione tra Marano e Latisana 10 Gennaio 1825.

V. 42. P. P.

Nell'Aula dell'Inclita Congregazione Provinciale del Friuli oggi giorno di lunedì 10 (dieci) Gennaio 1825

Presenti

L' I. R. Consig.ro effettivo di Governo e R. Delegato per la Provincia del Friuli Gio. Batta Stratico Cav. dell' I. R. Ordine Austriaco di Leopoldo.

L' I. R. Com. Distret. di Latisana - l' I. R. Com. Distret. di Palma.

Albrizzi Sig. Luigi, Deputato Com. di Latisana, Gasperi Sig. Domenico, Milanese Sig. Antonio, Porta Sig. Agostino, Rossetti Sig. Francesco, Zanetti Sig. Domenico, Da Monte Sig. Giovanni, Ghenda Sig. Bortolo, Raddi Si., Agostino.

Il Relatore della Cong. Provinciale
BELTRAME Co. TEOBALDO

Il Co. Cav. Delegato considerando che il Consesso è costituito dagli Individui nominati dalle rispettive Comunali Rappresentanze nelle Consigliari sedute dei giorni 3 e 5 ottobre 1824 ha dichiarato che la seduta é aperta.

Indi ha riassunto lo storico di quanto avveniva ne' tempi addietro nelle lunghe entraticate e dispendiosissime pendenze promossesi a vicenda da due Comuni di Latisana e Marano, ed ha fatto conoscere quanto amare conseguenze abbia finora cagionato una lotta così accanita, e come ogni riguardo di reciproca convenienza e di ben calcolato interesse esiga, che spengasi per sempre un'idea così feroce di continue e sempre risorgenti cause d'angustie.

Ha poscia rappresentato nuovamente al Consiglio le paterne mire dell' Ecc.mo Governo espresse nell' osequiato suo decreto 30 agosto 1824 N. 31042-6521, ed ha manifestato la sua piena soddisfazione pel modo con cui furono accolte ed apprezzate dalle rispettive Comunali Rappresentanze nelle Consigliari sedute 3 e 5 Ottobre decorso non lasciando di far conoscere in quale preggio esso tenga la generosa deferenza dimostrata particolarmente per la di Lei persona, avendo così assicurato a se stesso un nuovo mezzo per essere utile alle Comuni collitiganti, e per poter così cooperare nell'assicurazione degli effetti beneficamente contemplati dalla Tutoria Autorità dell'Ecc. Governo.

Continuando ha detto che tre sono le differenti questioni che si agitano da tanto tempo tra le parti collitiganti.

Che la prima riguarda i diritti di pesca nelle acque Lagune, e Paludi limitrofi.

Che la seconda riguarda la proprietà ed il possesso della Valle denominata dei Pantani.

Che la terza in fine riguarda la proprietà ed il possesso del fondo così detto Cunata.

Che in quanto agli primi due punti di controversia, sembra che le parti siansi convenute in risultato degli appartamenti di private trattative 10 Ottobre e 10 e 17 9mbre 1824.

Che nel terzo però sono discordi le parti esigendo in proprietà, il Comune di Marano e possesso la metà intiera del fondo Cunata mentre il Comune di Latisana col suo conclusum 17 Novembre 1824 non sarebbe disposto a cedere per ultimo estremo, che un solo terzo del fondo medesimo in proprietà e possesso al Comune di Marano, per indi transiggere definitivamente su questa base ogni sussistente questione.

Che siccome però il progetto è alligato per parte di Marano negli altri due articoli all'accettazione anche del terzo, come sta proposta, così non può definirsi la pendenza ove non si concordino le parti

sulla proposizione della quantità dell'assegno del fondo Cunata o non sia pronunciato sulla differenza stessa.

Che ridotta la controversia in questa breve differenza ed a questo ultimo contratto ritiene di sua competenza come Giudice Arbitro eletto nelle parti Consigliari 3 e 5 Ottobre decorso il diritto di definire la controversia, tracciando quella linea che più reputasse conveniente ai reciproci bisogni non solo, ma ben anco corrispondenti alle viste Politiche per allontanare ogni possibile mezzo di contatto gli uni e gli altri Comunisti non senza però dare l'opportuno peso alle rispettive ragioni delle parti già regolarmente dedotti.

Che amando però esso di vestire sempre il carattere di conciliatore proponendola a quello di Giudice Arbitro per caso concreto dal cui Ufficio fu investito alle Consigliari delibere su ricordate, ancora invitate le parti tutte ad intervenire alla di lui presenza colla fondata lusinga, che vorrebbero definitivamente consigliarsi tra esse medesime, e colla di lui mediazione salva la sanzione dei rispettivi Comunali Consigli e della Superiore Governativa Autorità. Dopo ciò le ha invitate agli opportuni esperimenti.

Il Consesso ha manifestato i sensi della più viva sua riconoscenza all' I. R. Sig.r Consigliere Delegato a nome delle rispettive loro Rappresentanze Comunali, ed hanno invocato che gli piaccia di far conoscere la più sentita loro penetrazione all'Ecc. Governo per le benefiche cure usate, onde assicurare perennemente la pace e la concordia tra due limitrofi Comuni e garantire così tra essi i rapporti loro sociali, la cui conservazione interessa a vicenda.

Indi si apersero le discussioni ed i dibattimenti delle parti: Marano sostiene di non poter discendere dalle fatte proposizioni, perché soltanto per l'amore della pace si adatta ad incontrare il sacrificio che gliene risulta dal suo progetto 10 Ottobre decorso.

Che in quanto alla Cunata pretende d'essa l'intera proprietà, e che ritiene anco d'averla concludentemente comprovata, e che ciò non ostante per conciliare ogni cosa, restringe la sua domanda alla sola metà dichiarando averne estremo bisogno per la raccolta della canella.

Sostiene all'incontro Latisana che il di Lei possesso pubblico pacifico e continuo pel corso di oltre un secolo sul fondo stesso basterebbe da sé solo a costituire il titolo a di lei favore, ma che avendo anche esuberantemente provata la proprietà a sé competente si crede assolutamente vittoriosa nel giudizio in ogni caso che venisse pronunciato.

Che pel bene della pace appunto anche essa doterminavasi alla cessione di un terzo, manifestando, che se li Maranesi per le loro arti abbisognano della cannella, occorrono egualmente ai pescatori Latisanotti, i quali poi non hanno altre località ove raccogliere a differenza dei Maranesi per i quali è facile la provvista in altri punti.

Che dividendo la metà, l'area di quel fondo il confine verrebbe a cadere nel sito più largo, e quindi la fossa devisoria che per se stessa in un fondo come quello diverrebbe di rilevante dispendio riuscire dovrebbe più lungo.

Che accordandogli oltre il Tap descritto al N. 79 in mappa anche l'attiguo N. 78 di P.° 52:89, più anche il precedente N. 77 di pert. 29:15 il quale costituirebbe cogli altri il terzo della Cunata, sodisfa a quanto può in capacità e convenienza, avvertendo però che il N. 74 benchè sul sommarione di Titian apparisca intestato al Comune di Latisana egli è realmente di proprietà dei Signori Co. Cassis.

Che accogliendo tali opposizioni, siccome tra il N. 72 e..... vi esista un fosso che servì appunto ai Geometri di limite fra i due numeri medesimi potrebbesi con lieve opera ridare un canale insuperabile dagli animali di Latisana ed avrebbesi in tal forma il confine, il quale evencerebbe appunto alle sempre sagge viste Politiche esternate dal I. R. Sig., Consigliere Delegato nella domandazione delle linee censuarie.

Ha replicato Marano, allegando la convenienza delle sue proposizioni e considerate isolatamente, ed in complesso, dopo di che le parti colla mediazione dell'I. R. Consigliere Delegato divennero alla seguente solenne irrevocabile definitiva Transazione salvo come si disse la sanzione dei rispettivi

Comunali Consigli e della Tutoria Autorità Amministrativa la quale formar dovrà parte integrante del presente processo verbale.

Animate le Comunali Rappresentanze del Comune di Latisana Distretto di Latisana e quella di Marano nel Distretto di Palmanova nella Provincia del Friuli assistite dai rispettivi R.R. Commissari Distrettuali dai reciproci riguardi di convenienza ed interesse, onde definire una volta per sempre ed immutabilmente ogni questione tra esse due Comuni esistenti, e riassunte nel presente Processo Verbale con piena cognizione di causa e con la maggior buona fede Transigono irrevocabilmente ed estintivamente le questioni per corrispondere anche ai Paterni desideri espressi dalla bontà Governativa nel lodato Decreto 30 Agosto 1824 N. 31024 P. I°.

1. - La linea attualmente divisoria delle Acque di Lignano stabilita dalla R. Delegazione in concorso delle due Comuni in via meramente provvisoria tracciata dal disegno dell'Ingegnere Prisani 1 Luglio 1822, si riterrà fin ora contermino i reciproci esercizi della pesca e caccia si riterrà come stabile e fermamente in perpetuo, convenendo che la linea suddetta comprenda a favore del Comune di Latisana tutta la pesca del Canale detto Lovatto e tutte le Acque chiuse, ed aperte che entrano ed escano fra terra pel detto Canale e dichiarando inoltre, che considerasi compresa bensì nella linea stessa a favore di Latisana la Valle denominata Ara della Chiesa, ora affittata al Sig. Nicolò De Zorzi, di Venezia ora appartenente al Sig. Antonio Milanese ma ritenuto onninamente a favore del Comune di Marano, l'altra Valle denominata Arador posta inferiormente e che riceve le sue Acque dal Canale di tal nome detta Arador il quale entra poi nella punta denominata Vador.

2 - Quindi la linea stabile incomincerà dal punto A nel principio del Canale detto Cima dell'Albero e si proseguirà fino alla di lui unione col Rio di Magrat marcato nel tipo che si unisce alla lettera B. Da questo punto si condurrà una retta sino alla Cima del Coron al punto segnato C, intermedio fra la Cima Postrizza, ed il principio del Canal Coron.

Da di là si proseguirà sino al pulito D, sito sul principio del Canale Coron, percorrendo sempre la sponda sinistra.

Da quel punto attraversando il Canale, si giungerà al pulito E pella sponda destra e si continuerà per questo sino al punto F sulla prima inclinazione di questo Canale verso levante.

Dall'F al punto G che é sulla sinistra sponda del Canale dei Pantani vicino al Rio inferiore di Mazzugno e di fronte allo sbocco del Rio Storto, sarà condotta una retta.

Partendo da questo punto e proseguendo sulla sponda sinistra del Canale dei Pantani sino al punto H che è di fronte al Canale Lovato e da questo attraversando il Canale dei Pantani suddetto si percorrerà la sponda destra del Canale Lavato sino alla sua origine lettera G.

3. - In conseguenza concordano le parti che il Comune di Latisana possa fare e disporre delle acque sopradescritte, e comprese nella sua linea, esclusa sempre la Valle Arador, in qualunque modo a Lui piacesse, percependo gli utili tutti dalle stesse derivanti, senza che per alcun tempo, circostanza o caso possa fare opposizione alcuna il Comune di Marano

4. - Egualmente il Comune di Marano si ritiene autorizzato a disporre delle Acque proprie, ed a percepire tutti gli utili che dalla Pesca e dalla Caccia gli potranno pervenire entro i confini determinati dalla linea, senza che in alcun tempo e caso possa il Comune di Latisana fare opposizione di sorte.

5. - Le operazioni che il Comune di Latisana intendesse di fare per ridurre a miglior prodotto le Acque proprie, non potranno in alcun caso, ne modo impedire il libero ingresso, ed uscita delle Acque della laguna nella Valle Pantani riservato al Comune di Marano come si dirà in appresso.

6. - La valle da pesca detta dei Pantani compreso il diritto di caccia, viene in perpetuo preservata al Comune di Marano con tutti gli usi, diritti e consuetudini ora esistenti in modo che possa far eseguire liberamente tutti i lavori necessari alla conservazione della Valle medesima, ritenendola, nello stato in cui ora si trova, ed obbligandosi di non ingrandirla ne in alcun tempo ne modo.

7. - Non potrà all'incontro il Comune di Latisana impedire il libero ingresso delle Acque della Laguna nella Valle suddetta nè fare opera che la deteriori e resterà poi fermo obbligo a quella di Marano di verificare in perpetuo la corrisponsione delle ex Venete lire 80 pari ad Aus. L. 45:97 verso quello di Latisana da moltissimi anni in corso, e come corrispettivo del prolungamento fatto

dall'argine chiudente la detta Valle. Non sarà poi tolto il diritto al Comune di Marano coll'assenso tutorio di poter affrancarsi di tale passività, esborsando il capitale corrispondente, nè il Comune di Latisana potrà mai fare opposizioni.

8. - Qualora le Acque del Tagliamento minacciassero di recar danno alla Valle dei Pantani, il Comune di Latisana permetterà a quello di Marano l'erezione di un argine sul proprio fondo nel sito che verrà riconosciuto e giudicato conveniente per proteggere la Valle medesima. In questo caso la R. Autorità tutoria Provinciale, udite le parti deciderà sulla necessità della difesa suddetta.

Riconosciuta la necessità verrà determinata la linea e la estensione del fondo da occuparsi col mezzo di due Ingegneri nominati uno per parte, ed approvati dalla Tutoria Autorità. Il Comune di Marano sarà in questo caso obbligato al pagamento di un perpetuo Canone oppure di una somma per una sol volta da corrispondersi a quello di Latisana e da determinarsi dai sopra nominati Ingegneri con facoltà ad essi di eleggere il terzo in caso di discordia, e sotto il vincolo della superiore sanzione.

9. - Avendo per il Comune di Marano soddisfatto finora le imposte prediali, non solo pei N. 61 e 62 della Mappa di Bevazzona a sinistra che appartengono effettivamente ad esso ma anche pel N. 111 della Mappa stessa, che riguarda il fondo della Valle dei Pantani appartenente a Latisana non essendo che le Acque pescabili riservate a Marano, avente l'estimo Censuario di L. 1580:20 così convengono le parti di correggere l'erronea intestazione, e previa regolare liquidazione sia rifiuta la Comune di Marano dell'indebito pagato per conto di Latisana.

10. - Lo sfalcio dell'erba nascente sul predetto argine, e la proprietà del fondo occupato rimarrà sempre al Comune di Latisana, salvo l'obbligazione di non poter in alcun tempo cangiare la sua destinazione.

11. - In quanto alla Palude denominata Cunata convengono le parti che al Comune di Latisana resti in assoluta proprietà l'intero numero della Mappa Censuarie di Marano trecentoventisette e mezzo di Pertiche Censuarie quaranta sette, centesimi trentasei, e porzione del numero Censuario della Mappa medesima trecento ventisette ed un terzo N. 327 $\frac{1}{3}$ per la sola quantità di Pertiche Censuarie cento cinquantadue centesimi cinquantanove N. 152 $\frac{59}{100}$ estraibili dall'intero numero ripetuto N. 327 $\frac{1}{2}$, forte di pertiche Censuarie cento ottantauna, centesimi ottantauno cosicché al Comune di Latisana, resta dell'intero fondo Cunata una superficie di Pertiche Censuarie cento novantadue centesimi novantacinque, ed al Comune di Marano resta la superficie della porzione del numero trecento ventisette ed un terzo di Pertiche Censuarie ventinove e centesimi ventidue, e ciò mediante la prolungazione in linea retta del fosso segnato A. B. nell'unito disegno dell'Ingegnere Prisani, indi il numero di Mappa trecentoventidue e mezzo 322 $\frac{1}{2}$ di Pertiche Censuarie cinquantadue e centesimi ottantacinque e così pure l'intero numero trecentoventidue ed un terzo di Pertiche Censuarie ventinove, e centesimi ventidue cosicché al Comune di Marano resta la proprietà del fondo Cunata dal lato di ponente della superficie di Censuarie pertiche cento undici e centesimi ventinove, cosicché l'intera Palude Cunata che consta di Pert. Cens. e trecento undici Centesimi ventiquattro nella Mappa Censuarie di Marano, resta divisa nella seguente forma, cioè al Comune di Latisana viene assegnata la quantità di Pertiche centonovantanove e centesimi novantacinque ed a quello di Marano la quantità di Pert. Cens. e Cento undici e Cent. i ventinove, ritornando con il totale della superficie di Pertiche 311:24.

12. - Li confini stabiliti di apporsi alle Acque di Lignano, al fondo Cunata deggiono essere inalterabili rinunciando espressamente le parti a qualunque pretesa di ulteriori compensazioni per qualunque caso fortuito preveduto od impreveduto, ordinario e straordinario, che potesse in seguito estendere o restringere, ed anche imbonire del tutto le acque ora pescabili o non pescabili, che rispettivamente vengono assegnate.

13. - Finchè non verrà definitivamente approvata la presente transazione dall' Ecc.o Governo, e finchè non saranno posti li relativi confini, dichiarano le parti concordi di rispettare l'attuale linea provvisoria come è prescritto dall'osequiato Governativo Decreto N. 31042 - 30 Agosto 1821.

14. - Appartenendo all'Autorità Tutoria per diritto la sorveglianza sui provvedimenti delle Comunali Amministrazioni, le parti concordemente dichiarano di ciecamente uniformarsi a tutte le prescrizioni, avvertenze, discipline e metodi, che piacerà alla Delegazione di abbassare tanto per

l'immediata esecuzione della presente transazione, quanto per la inviolabile ed irrettrabile sua osservanza e conservazione in futuro a togliimento di arbitri ed abusi e per prevenire il rinnovamento di qualunque altra specie di discordie, e litigio tra le due Comuni condividenti.

15. - Le spese tutte per la posizione dei confini e per le operazioni tutte relative a segnare la denominazione tra una proprietà e l'altra saranno sostenute metà per parte tra la Comune di Marano e Latisana.

16. - Il Sig.r, Ingegnere Civile Prisani Valentino viene concordemente eletto dal consesso per la posizione dei confini tanto nelle acque di Lignano quanto nella Palude Cunata dietro disposizioni che gli verranno abbassate dall' I. R. Delegazione provinciale.

17. - Per concorde volontà delle parti vengono vicendevolmente rimesse indistintamente tutte le altre pretese di compenso che potessero sussistere tra esse medesime in grazia della presente transazione.

18. - Ove nella intelligenza, o nell'esecuzione della presente transazione insorgesse qualche dubbio, verrà per concorde volontà delle parti risolta dall'Inclita R. Delegazione nelle rispettive loro deduzioni.

Essendosi così conciliate le parti colla mediazione dell'Imp. R. Sig.r Consigliere Delegato e con piena e reciproca loro soddisfazione la presente irrevocabile, loro transazione sarà assoggettata all'esame e discussione delle rispettive Comunali rappresentanze, indi innalzata all'Ecc. I. R.

Governo per la definitiva sua sanzione venendo firmata dalle parti interessate e dall' I. R. Consigliere Delegato.

L'Imp. R. Consigliere effettivo del Governo Cav. dell'ordine Austriaco di Leopoldo e Delegato Regio.

f.to STRATICO

L'Imp.R.Commiss.Dist. di Latisana

Sott.o ALBRIZZI LUIGI

Li Deputati di Latisana: G. Gasperi; Domini;
Porta; Milanese, sottoscritti

L'Imp.R.Commiss.Dist. di Palma

Sott.o GIURIZZA

Li Deputati di Marano: Agostino Raddi per me e
per li Deputati illetterati; Domenico Zanetti;
Giovanni Da Monte e Bortolo Ghenda che fecero
le seguenti croci: Croce di Domenico Zanetti;
croce di Giovanni Da Monte;croce di Bortolo
Ghenda

Il Relatore Provinciale

f.to Teobaldo Beltrame

L'Imp.R.Consigliere Delagato ha qui ordinato che immediatamente sieno convocate le rispettive Comunali Rappresentanze di Latisana e Marano, destinando alla speciale presidenza dei Consigli il Sig.r Relatore Provinciale Conte Beltrame.

Il R. Delegato

f.to Stratico

Udine 10 Gennaio 1825

Il Relatore Provinciale

f.to Teobaldo Beltrame

Approvato con Governativo Decreto 14 Maggio 1825, numero 1629S-3857, Prot. Al N.801, p.p. il giorno 21 Maggio 1825

Il R. Delegato

f.to Starico

PARAGRAFO VIII.

Decisione della I. R. Camera Aulica di Vienna 13 Dicembre 1830
N. 30945-407S

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Venezia 6 Settembre 1831

L'Imp. Reg. Governo

All'I. R. Delegazione Provinciale di Udine.

I tentativi di già posti in pratica da codesta R. Delegazione col concorso dell' I. R. Capitanato Circolare di Gorizia per condurre a componimento i Comuni di Grado con quelli di Marano relativamente all'esercizio dei rispettivi diritti di pesca e di caccia in quelle acque tornarono privi di effetto per la ragione che l' I. R. Aulica Camera con Decreto 15 Ottobre 1827, n. 209 5, aveva dichiarato doversi appoggiare le trattative della divisione fra i suddetti Comuni al principio che il fiume Ausa, il quale costituisce la linea di confine fra i due territori governiali Illirico e Veneto, dovesse anche formare la linea confinaria dell'esercizio dei suddetti diritti fra Marano e Grado. In sussistenza di questa base, non potevano gl'interessati Comuni conchiudere alcun accordo, poichè aggirandosi la contestazione quasi del tutto sopra gli spazi posti al di là dell'Ausa, i Comuni di Grado abilitati dall'Aulica Risoluzione a seguire la linea di detto fiume non volevano acconsentire, ad alcuna cessione fino alla sperida del fiume stesso.

Umiliata dal Comune di Marano nuova supplica a piedi del Trono, si è rassegnato, che qualora dovesse tenersi la linea dell'Ausa quasi tutti gli spazi contrastati sarebbero rimasti in potere di Grado, e quindi più non rimaneva soggetto su cui esercitasse il componimento per la decisione. In riscontro a tale informazione pervennero ora i due dispacci che in concordata copia si uniscono l'uno dell'Eccelsa I. R. Camera Aulica in data 24 luglio p. p., n. 20010-1745 l'altro dell'Eccelsa I. R. Aulica Cancelleria 11 Agosto p. p., n. 18118-2007 coi quali viene partecipato che la prelodata Aulica Camera ha riformata la propria risoluzione emessa in questo proposito nell'anno 1827 ed ha dichiarato che i diritti suddetti si sostengono non soggetti a marca feudale, e che quindi si riconoscono di proprietà dei Comuni summenzionati.

Ciò posto l'Aulico Dicastero soggiunse che resta di conseguenza tolta la precisione, che il fiume Ausa dovesse formare la linea di divisione per l'esercizio dei diritti medesimi fra li due Comuni di Marano e Grado: che dunque tolto così l'obice il quale ha impedito fin ora di condurre a termine la controversia fossero nuovamente chiamate le parti ad un equo componimento salva poi alle stesse l'esercizio delle loro ragioni d'innanzi ai Tribunali ordinari, ove non riuscissero a conciliare.

Nella postazione quanto sopra a codesta R. Delegazione se la incarica di passare agli opportuni concerti coll'I. R. Capitanato Circolare di Gorizia per riattivare la Commissione di già occupata in questo affare, e di cui ha dato conto col rapporto 8 Maggio 1828, n. 8271, per mettere fine alla controversia in modo di reciproca soddisfazione, giusta le istruzioni già impartite, avvisandola che si è interessato l' I. R. Governo di Trieste a rilasciare gli ordini relativi al suddetto Capitanato.

Pegli opportuni usi della R. Delegazione e della Commissione suddetta come di qualunque altro occorresse si uniscono gli atti dai quali anche risulti che nelle conferenze del 1828 le parti interessate si mostrarono disposte a stabilire in modo definitivo l'accordo provvisorio da esse medesime fissato fino dal 1820, lo che forma fondata speranza che questa lunga pendenza ottenga il desiderato suo fine, e sia così ridonata la calma a quelle popolazioni.

Che se poi tornassero inutili tutte queste pratiche, in tal caso dopo seguiti gli esperimenti di conciliazione senza avere ottenuta conclusione veruna, sarà necessario rimettere nelle vie regolari le parti al giudiziario conformemente all'Aulica Risoluzione summentovata.

SPAUZ
N. 20010-1718

Eccellentissimo Conte

In seguito all'avviso del Governo di Venezia all'I. R. riunita Cancelleria di Corte del 13 Dicembre 1830, n. 47335-5855 V. R. 510 sopra le questioni fra le due Comuni di Marano sul Territorio Veneto, e di Grido su quello del Litorale pei diritti della pesca ho l'onore di comunicare a vostra Eccellenza che la Comune Camera di Corte dietro nuove dichiarazioni si trovò a decidere che la pesca in quelle lagune non è soggetta in alcun caso a marca feudale, e nemmeno alle conseguenze da ciò derivanti, che annullando quindi le anteriori disposizioni da qui sopra le destinazioni confiniali, e sopra le riserve del fiume Ausa sono da riconoscersi le pretese delle due Comuni sul possesso del diritto privato delle medesime nelle citate lagune (giacchè sulla proprietà delle ultime come bene Pubblico non si è messo alcun dubbio) all'incontro è obbligata ognuna di queste Comuni di continuare a pagare direttamente all'Erario come proprietà delle Acque nelle quali esercitano con diritto la loro pesca l'annuo canone di un Ducato d'oro già destinato nella decisione dell'ex Magistrato Rason Vecchie di Venezia dei 14 Dicembre 1452 in recognitionem dominii directi che forma in generale la base della decisione del diritto di un tale interesse.

Di questa decisione si da insieme avviso al Sig. Giv.e del Litorale, poi al Pressidente del Magistrato Cam.e di Venezia ed agli Amm.i Comunali dell'Illirico.

Come questi devo poi invitare anche all'Eccellenza vostra di non dare alcuna pubblicità al presente comunicato sino a che non sia giunto l'ordine all'I. R. Governo da parte dell'I. R. riunita Cancelleria di Corte qual uso debba farsi di questa decisione della Camera di Corte sugli ulteriori esperimenti, e poi ristabilire la quiete d'ambe le Comuni mediante un accomodamento dei loro reciproci diritti.

Vienna 24 Luglio 1831

f.to HLEBELSBERG

PARAGRAFO IX.

Convenzione tra Marano e Grado 27 Marzo 1832.

Protocollo Commissionale

tenutosi in ordine all'Eccelsa risoluzione 11 Agosto anno decorso N. 18118-2007 abbassata coll'osequiato Capitaniale Decreto 30 Novembre 1831, N. 8943, iscritto all'Eccelsa Governiale Ordinanza 28 Settembre detto anno N. 19537 onde procurare a termini dell'Aulica risoluzione prelodata, una stabile, ed amichevole convenzione tra le Comuni di Marano Provincia et Veneta, e di Grado Provincia del Litorale sul fra esse quistionato diritto di pesca in Laguna.

Presenti

Da parte dell'I. R. Capit. Circolare di Gorizia : Francesco Cav. di Beuinfeld.

I. R. Commissario Circ. di Gorizia: Nicolò Marocco; Nicolò Marchesini detto Cian, Procuratori Com. di Grado.

Da parte dell'I. R. Delegazione Provinciale del Friuli: Il Sig. Andrea Trento I. R. Vice-Delegato Provinciale; Francesco Rossetto; Angelo Zaboga, Procurat. Com. di Marano.
Giovanni Poiani Ald.o

Ritenute le disposizioni importate dal Sup. Aul. Decr. prelodato N. 18118-2007 ed in esecuzione agli ordini Governiali succitati 18 passò mediante pubblica vecinda, alla nomina di due Procuratori con illimitata facoltà di poter trattare, e convenire per parte della Comune di Grado sul questionato diritto di pesca, come appare dall'allegato A ed egualmente succedette per la Comune di Marano come consta dall'allegato B comparsi quindi li suddetti Procuratori, e sotto il presidio del prelodato I. R. Sig., Vice-Delegato, hanno convenuto come segue.

La Comune di Grado cede, e rinunzia alla Comune di Marano in assoluta proprietà, e dominio di diritto di pesca sopra i lidi interni lungo l'isola di S. Andrea, di modo che resta vietato ai Gradesani di erigere nella parte interna dell'isola suddetta Casini ad uso di pesca.

La Comune di Marano all'incontro cede a beneficio della Comune di Grado, ed in assoluta proprietà tutto il tratto d'Acqua, che per l'addietro godevano esclusivamente poste al di qua del fiume Ausa sino all'unione nell'Anfora e da questo punto in poi tutte le Acque poste al di qua dell'Anfora verso levante, tanto riguardo all'Ausa che riguardo all'Anfora, a viene reciprocamente stabilito, che il confine fra le due Comuni, dividente le loro Pesche nelle lagune abbin d'essere inalterabilmente, primo il fiume Ausa sino all'unione nell'Anfora, e poi l'Anfora sino alla sua imbocatura, di modo che tutte le Acque poste verso levante di questi due fiumi sono d'ora innanzi di esclusiva proprietà, e di diritto del Comune di Grado, ed all'incontro tutte le Acque poste a ponente, dell'istessi fiumi, sono di esclusiva proprietà, e diritto della Comune di Marano la quale esuberantemente ha cesso anche il diritto di promiscuità di pesca nelle acque dette Comugne poste al di quà dell'Anfora.

Resta finalmente convenuto fra le due Comuni questionanti con promessa della più scrupolosa esecuzione, che il diritto di pesca nei fiumi Ausa, ed Anfora determinati, e stabiliti per stabile confine divisorio, sia di diritto promiscuo di ambe le Comuni, col patto però, che né una, nè l'altra possa esercitarlo diversamente che con tognà, amo, e ad ostriche restando espressamente vietata qualunque altra qualità di pesca, e per ultimo;

Essendo cesso dalla Comune di Grado alla Comune di Marano l'esclusivo diritto di pesca nei lidi interni dell'isola di S. Andrea, e Martignan, essa promette altresì che possano erigere dei casini nell'isola stessa, e nella contigua isoletta di Martignan.

Tanto fu fra le parti convenuto, e stabilito ed essendovi formati due consimili originali furono entrambi firmati tanto dalle parti che dai Signori Presidenti la Commissione, delle quali, uno fu consegnato all'I. R. Vice-Delegato, e l'altro all'I. R. Commissario Circolare.
Monastero li 27 Marzo 1832.

f.to De Blunfeld Comis. Civile; N. MaRocco Procuratore; N. Marchesin Procuratore.

Trento R. Vice-Delegato; Angelo Zaboga Procuratore; Francesco Rossetto id.
G. Poiani Ald.

N. 10026. Comuni. - Veduto e ratificato dall'I. R. Governo delle Provincie Venete con decisione 15
Luglio 1832 N. 22428-2890
Venezia 18 Marzo 1833.

Il Governatore G. B. Spauz

Per il Consigliere referente impedito
BELTRAME, Segr.

N. 6684. - Visto e confermato da parte dell'I. R. Governo Litorale in Trieste li 14 Aprile 1833.

STHREBIST

RADICHEVICHE.

Per copia conforme
FARRA

PARAGRAFO X.

Contratto di affrancazione 3 Maggio 1867.

N. 2238.

REGNO D'ITALIA

Provincia del Friuli

Distretto di Palma

Palma giorno di Venerdì 3 - tre Maggio.

L'anno di nostra salute 1867. Mille Ottocento Sessantasette. Regnando Sua Maestà Vittorio Emanuele II per la grazia di Dio e volontà della Nazione Re d'Italia.

L'Eccelsa Prefettura delle Finanze di Venezia coll'osequiato suo Decreto 5 Giugno 1861 N. 7972-1360 ha trovato di ammettere il Comune di Marano ad affrancarsi di una regalia feudale di fior. 2:41 1/2 e di un canone perpetuo di fiorini; 4:84 per l'esercizio del diritto di pesca nelle lagune di Marano e fiume Stella. Essendo stato fatto il conto di stima delle sopradette annualità dalla Ragioneria d'ufficio enunciante il relativo valor Capitale negli importi di fior. 48:36 e fior. 79:49 calcolati e depurati giusta le norme portate dalle istruzioni di massima, sancite dall'Autorità Superiore e precisamente dalla Circolare della R.a Commissione alle vendite N. 6674 17 Gennaio 1831 dall'avviso 26 Maggio 1834 N. 11052 di ditta Commissione, nonchè dalla Venerata Sovrana Risoluzione 11 Settembre 1847, e successiva 26 Novembre 1852 e dal venerato Ministeriale Dispaccio 25 Ottobre 1857 N. 34890.

Il Comune di Marano ha versato nella R.a Cassa di Finanza l'importo di affrancazione nella complessiva somma di fiorini 127:85 come dai confessi 11 Novembre 1865 N. 248-249 per cui si deviene ora tra la R.a Amministrazione rappresentata dal R. Ispettore delle Gabelle Sig., Domenico Palluani come da Mandato 12 Aprile 1867 N. 8375, che si unisce ed il Comune di Marano rappresentato dal suo Sindaco Sig., Angelo Zaboga a stipulare col mio ministero notarile il seguente contratto di affrancazione:

I. La R.a Amministrazione accetta la somma complessiva di fiorini Centoventisette soldi Ottantacinque versati dal Comune di Marano ai succitati confessi a pareggio del prezzo di affrancazione delle annualità di fior. 2:41 1/2 e fior. 4:84 dovute dal Comune di Marano pel diritto di pesca delle Lagune contemplate dalle investiture 14 Ottobre 1452 e 7 Maggio 1642 riflettente la Pesca nel fium Stella e successive le quali due Investiture si riportano quale parte integrante del presente Contratto prima della firma delle parti ed alle quali si ha il debito riferimento.

II. Il possesso si ritiene conferito all'affrancante dal giorno 19 Luglio 1863 in cui il Comune depositò alla R. Cassa di Finanza il Capitale prezzo d'affrancazione ed il relativo rateo alla R.a Amministrazione spettante.

III. Viene autorizzato il Comune di Marano affrancante a far cancellare da se e senza che vi sia duopo di ulteriore assenso od intervento della R.a Amministrazione qualsiasi annotamento che sussistesse sia nei registri Censuari che Ipotecari a carico di beni del Comune a garanzia delle suddette annualità.

IV. La R. Cassa d'ammortizzazione rinuncia al proprio diretto dominio dipendente dal titolo sopraenunciato senza nessuna responsabilità e quale lo possiede.

V. In tutti gli atti civili derivanti dal presente Contratto e nei quali il Fisco sta in Giudizio come attore nonchè per ottenere i relativi mezzi di garanzia ed esecutivi é autorizzato a procedere presso quei Giudizi che si trovano nella residenza della Procura di Finanza in Venezia e che sarebbero

competenti per la decisione di tali atti civili e per la concessione di mezzi di garanzia ed esecutivi se il Reo avesse il suo domicilio a Venezia.

VI. Le spesa dell'atto presento vengono portate dal Comune di Marano affrancate.

VII. Resta dichiarato come risulta dai Registri contabili della R. Intendenza che ogni relativo canone arretrato risulta saldato.

Omissis - la sentenza 1452 - 14 Ottobre e Investiture 1642 – 7 Maggio.

Fatto il presente Istromento letto alle parti contraenti fu dalle stesse lodato ed approvato ciò tutto in Palma nello studio di me Notaio nella casa al N. 303 - presenti il Gio. Maria Cechini e Antonio Mocenigo di Palma, a me noti, idonei che si firmano con me Notaio e le parti come segue.

DOMENICO PALLUANI
Incaricato dalla R. Amministrazione

ANGELO ZABOGA
Sindaco

Gio. Maria Cechini testimonio alle firme.

Antonio Mocenigo testimonio alle firme.

Luigi D.r De Biasio di Sebastiano Notaio della Provincia del Friuli residente in Palma.

La presente copia concorda coll'originale in atti miei con marca Bollo da L. 1,55. In fede mi firmo ed imprimo il Tabellionato.

Palma 17 Dicembre 1884. Luigi D.r De Biasio fu Sebbastiano residente in Palmanova.

PARAGRAFO XI.

Convenzione tra Marano e Grado I° Ottobre 1869.

PROTOCOLLO

Della Commissione internazionale Italo Austriaca
Convocata a Gradisca li 30 Settembre 1869

per appianare le controversie esistenti tra i pescatori Austriaci di Grado e gl'Italiani di Caorle circa il diritto di pesca marittima nelle Acque territoriali Italiane di Porto Buso a Tagliamento e tra gli abitanti di Marano e quelli di Grado relativamente al diritto di pesca e di caccia nelle lagune interne del Comune di Marano.

Allo scopo di appianare definitivamente le controversie esistenti da tempo remoto per l'esercizio della pesca e della caccia nelle lagune e sulle spiagge del mare tra il Comune di Grado da una parte ed i Comuni di Marano e Caorle dall'altra, e sopire ogni eventuale reciproca pretesa derivante da tali controversie nonchè di togliere ogni motivo alla ripetizione di deplorabili conflitti tra gli abitanti di quei Comuni, il R. Governo Italiano e l'Imperiale e Regio Governo Austriaco hanno nominato apposita Commissione internazionale composta dei seguenti membri.

Da parte del Regio Governo Italiano

Vincenzo Piola Cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia Capitano di Porto a Venezia.

Eliodoro Radaelli Sindaco di Caorle.

Giovanni Corvetta Cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia Capo del Genio Civile della Provincia di Udine.

Angelo Zaboga Sindaco di Marano Lagunare.

Da parte dell'Imperiale e Regio Governo Austriaco.

Antonio Nobile De Mosto Ciambellano di Sua Maestà, Cavaliere dell'Ordine Gerosolimitano

Capitano Distrettuale di Gradisca e Antonio Cavaliere Renaldini, Cavaliere dell'Ordine Pontificio di S. Silvestro Segretario del Governo Centrale Marittimo,

i quali dopo aver esibito le loro legittimazioni ed averle riconosciute in debita forma ed invitato il Podestà di Grado Niccolò Corbato ad offrire gli opportuni schiarimenti:

Riconosciuto che attenendosi strettamente d'una parte ai diritti acquisiti pretesi dal Comune di Grado e dall'altra parte a quelli derivanti dal diritto internazionale non si poteva stabilire uno stato di cose che desse piena sicurezza a troncare per l'avvenire ogni causa dei conflitti surricordati;

Riconosciuto inoltre che a conseguire un accordo giova collegare alla controversia della pesca marina quella della pesca e della caccia lagunare;

Considerato che i Comuni di Marano non hanno usato fin ora nè intendono usare in segnito del diritto di pesca nel miglio Marino (geografico) dalla spiaggia del loro Comune bastando ad essi di conservare la pesca delle cape e crostacei marini:

Considerato finalmente che il Comune di Grado possiede di fatto sulla spiaggia del Comune di Marano l'isola denominata S. Andrea con casolare e l'isola denominata Martignano, la prima delle quali col casolare è anche allibrata in estimo in ditta del Comune di Grado;

Sono convenuti nei seguenti articoli:

Articolo I.

Relativamente alla questione sulla pesca entro il miglio marittimo lungo il tratto di spiaggia da Porto Buso a Porto Tagliamento;

- a) I Gradesi potranno liberamente ed esclusivamente pescare entro il miglio marittimo della spiaggia di mare da Porto Buso fino alla sponda sinistra del Porto Lignano, nella qual spiaggia sono appunto comprese le isole sunnominate di S. Andrea e Martignano;
- b) Dalla sponda sinistra del Porto Lignano lungo la costa fino alla foce del Tagliamento il diritto di pesca entro il miglio marittimo resta riservato esclusivamente ai Comunisti di Caorle, nel senso che i Comunisti di Grado devono astenersi dalla pesca in quella zona d'acqua;
- c) La pesca delle cape e crostacei marittimi sulla spiaggia da Porto Buso a Porto Lignano rimane libera come fin'ora ai Comunisti di Marano e di Grado, la pesca stessa sulla spiaggia da Porto Lignano a Porto Tagliamento sarà esercitata dai Comunisti di Latisana e Caorle esclusi quelli di Grado;
- d) Pel tratto d'acqua nel seno tra la punta di Tagliamento e S. Giovanni Satuba per quanto che eccede il miglio marittimo dalla spiaggia, vale nei riguardi di pesca quanto venne stabilito nel protocollo finale relativo al Trattato di commercio e di navigazione Austriaco-Italico del 23 Aprile 1867 nell'addizionale all'articolo XVIII (decimo ottavo) del Trattato stesso che cioè il diritto di pesca nei detti limiti eccedenti il miglio riservato compete, come lungo le altre coste dei rispettivi Stati nel mare Adriatico, gli abitanti dei litorali Austriaco ed Italiano.

Articolo II.

Relativamente all'esercizio della pesca o della caccia nelle lagune interne dei Comuni confinanti di Grado e Marano si stabilisce quanto segue:

- a) In quanto all'esercizio della pesca rimane inalterata la Convenzione stipulata fra il Comune di Grado e quello di Marano in Monastero li 27 Marzo 1832;
- b) In quanto all'esercizio della caccia si conviene che la caccia sui fondi lagunari marcati nella Mappa del Comune di Marano ai N. 369 (trecentosessantanove) e 370 (trecentosettanta) allibrati in ditta del Comune di Grado e siti a sinistra dei fiumi Ausa ed Anfora, sarà esercitata esclusivamente dai Comunisti di Grado, e la caccia sul fondo lagunare marcato ai N. 371 (trecentosettantuno) della Mappa suddetta in ditta del Comune di Marano a destra del fiume Anfora, sarà esercitata esclusivamente dai Comunisti di Marano, cosicchè il confine per l'esercizio della caccia da parte dei Comunisti di Grado e di Marano coinciderà col confine tracciato per la pesca nella suddetta convenzione di Monastero e sarà quindi quello formato dal fiume Anfora fino alla confluenza dell'Ausa e poi dall'Ausa fino a Porto Buso, indipendentemente dalla demarcazione del confine politico.

Articolo III.

S'intende da sè che col presente accomodamento non vengono per nulla lesi i diritti di dominio diretto e di Giurisdizione amministrativa sulle spiagge e pezzi d'acqua e terreni di cui si tratta; come pure s'intende da sè che tanto la pesca sia in mare che nella laguna, quanto la caccia dovranno esercitarsi con osservanza delle leggi e discipline vigenti o che venissero emanate in seguito nei rispettivi territori e ciò anche in quanto alle occorribili licenze.

Articolo IV.

La presente convenzione avrà definitivo vigore tostochè avrà riportata l'approvazione dei due Governi interessati.

Nel desiderio peraltro di raggiungere quanto prima lo scopo del pacifico esercizio della pesca e caccia da parte dei Comuni interessati si conviene che la presente convenzione abbia fino da oggi provvisoria efficacia.

Il presente protocollo eretto in Gradisca il 1° Ottobre 1869 (primo ottobre mille ottocentosessantanove) in due originali viene firmato dai membri della Commissione internazionale, i quali convengono, che trattandosi di interessi riguardanti anche il Comune di Grado concorra a firmare l'atto presente il Podestà di quel Comune in prova della Piena sua adesione.

f.ti: V. Piola - Radaelli - G. Corvetta - A. Zaboga - Da Mosto - Rinaldini - N. Corbato.

Per copia conforme - Venezia 5 Ottobre 1869

Il Capitano di Porto

V. VIOLA.

PARAGRAFO XII.

DECRETO

di accertamento dei diritti di Marano Lagunare sulla laguna di Marano - 10 Aprile 1886 N. 534 - Div. 3a.

Il Prefetto della Provincia di Udine

Vista la domanda avanzata nel 1881 dal Comune di Marano Lagunare, con la quale in virtù dell'art. 1° della legge 4 Marzo 1887, N. 3706, si fece a chiedere la riserva del diritto di pesca nelle acque della Laguna detta di Marano, ed in quella dei fiumi Stella e Corno, Ausa e Anfora;

Visto l'avviso ad opponendum 11 Settembre 1881, N. 17105 pubblicato dalla R. Prefettura di Udine diramato in tutti i Comuni interessati nella domanda, ed inserito regolarmente nel foglio degli annunci legali di questa Provincia al N. 75 in data 14 Settembre 1881.

Ritenuto, che in seguito a tale pubblicazione furono presentate opposizioni dai Comuni di Palazzolo, Precenico, Latisana e dal cav. Giovanni Vucetigh di S. Giorgio di Nogaro, dichiarando i primi due di avere pur essi diritto di pesca nella laguna di Marano e nel fiume Stella, eguale diritto nel fiume Corno il cav. Vucetigh e chiedendo il Comune di Latisana una esatta demarcazione delle Acque di proprietà di esso Comune denominate di Lignano e sui canali e barene ad esse Acque attinenti da quelle di proprietà del Comune di Marano.

Visti i regolamenti per la pesca marittima e fluviale, approvati col R. Decreto 13 Novembre 1882 nonché il R. Decreto 15 Maggio 1884, N. 2503 concernente disposizioni sui diritti privati di pesca.

Ritenuto che in base ai predetti Regolamenti, mentre il Comune di Marano rinnovò in data 31 Dicembre 1884 le sue dichiarazioni per esclusivo diritto di pesca nella laguna di Marano e fiumi Corno e Stella, corredando esse dichiarazioni di nuovi documenti, i Comuni di Palazzolo e Precenico in appoggio alle opposizioni precedentemente avanzate, presentarono documentata dichiarazione per riconoscimento del diritto di pesca nei predetti punti, e ad essi Comuni si aggiunse pur quello di Muzzana del Turgnano;

Visti i pareri 16 Aprile 1885, N. 1771-435 e 2 maggio 1885, N. 3365-435 della R. Avvocatura Erariale di Venezia.

Vista la dichiarazione 8 Gennaio corrente N. 159 della Capitaneria del Compartimento marittimo di Venezia, per la parte che riflette la pesca marittima.

Visti i Decreti in data odierna N. 9520-14048-30153-22001 della R. Prefettura di Udine, la quale in base agli atti prodotti a tenore degli art. 2 e 4 del R. Decreto 15 Maggio 1884, N. 2503, accerta il possesso goduto dal Comune di Precenico per la pesca a braccio e fiocina e con barchetta nella laguna d.a di Marano, nel fiume Stella e nelle serraglie che si vanno operando dai Maranesi, sempre però dietro di questi ed alla distanza di circa 3 passi raccogliendo il pesce abbandonato;

dal Comune di Muzzana per la pesca a braccio e fiocina, con quattro oppure cinque arti ed una o due reti con barca, nella laguna di Marano, Palazzolo, Muzzana e canali attigui, ed anco nelle serraglie che si vanno operando dai Maranesi sempre però dietro di questi ed alla distanza di circa tre passi da quelli, raccogliendo il pesce abbandonato;

dal Comune di Palazzolo per la pesca a braccio e fiocina ed anche con quattro oppure cinque arti ed una o due reti con barca nella laguna di Marano, Muzzana e fiume Stella, spigolando il pesce dai Maranesi abbandonato, sempre però alla distanza di circa tre passi;

dal cavaliere Giovanni Vucetigh per la pesca nel fiume Corno e precisamente dall'imboccatura Ausa Corno al ponte Stalli nel Comune di Porpetto in prossimità alla sua orinie.

Ritenuto che con la apposizione dei segnali intesi a designare i limiti dell'accampato diritto prescritto dall'art. 3 del Regolamento 13 Novembre 1882 predetto, viene a cessare la opposizione prima avanzata dal Comune di Latisana;

Visti gli articoli 3 del Regolamento 13 Novembre 1882 per la pesca marittima, 4 del Regolamento di pari data per la pesca fluviale e lacunale, ed 1° del R. Decreto 15 Maggio 1884, N. 2503;

Decreta

Salve le limitazioni di cui sopra a favore dei Comunisti di Precenico, Palazzolo, Muzzana e cav. Giovanni Vucetigh;

é accertato

a favore del Comune di Marano Lagunare il possesso goduto per la pesca nelle Acque della Laguna di Marano (tra la foce Tagliamento e Porto Buso e la parte superiore entro i confini naturali del Comune), nel fiume Stella che passa per il territorio di Palazzolo, e nel fiume Corno fino all'imboccatura del Zumiel.

Con altro Decreto saranno in seguito a sopralluogo di un Ingegnere dell'ufficio del Genio Civile Gov.° determinati i punti in cui i segnali intesi ad indicare i limiti del diritto, dovranno essere collocati e saranno ad un tempo formulate le leggende da porsi su ciascuno di essi.

Udine, 10 Aprile 1886.

Il Prefetto: BRUSSI